

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL' AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE" PER IL QUINQUENNIO 2025/2029 CON ...

TRA

l'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale", P. IVA 01310740194, codice fiscale 93042130190, con sede legale in Cremona, Via Brescia n. 207, che sarà in seguito chiamata "Azienda", rappresentata dal Direttore Generale dott. ..., nato a ... il

Ε

la ..., P. IVA e codice fiscale ..., con sede legale in ..., Via ..., che sarà di seguito chiamata "Banca", rappresentata da ..., nato a ... il ..., nella sua qualità di della Banca medesima.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La Banca si obbliga a eseguire il servizio di Tesoreria e Cassa dell'Azienda presso la propria Filiale di Cremona, ubicata in Via ... n. ..., nei giorni e nelle ore in cui lo sportello è aperto al pubblico.

ART. 2

In relazione a quanto sopra, la Banca provvede a incassare ogni somma di spettanza dell'Azienda rilasciando, in suo luogo e vece, ricevuta liberatoria, riportante con chiarezza e dettaglio la causale del versamento.

La Banca non potrà rifiutarsi di introitare le somme versate da terzi per causali da essi medesimi denunciate.

Sulle giacenze di cassa verrà corrisposto un interesse pari al tasso Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente aumentato di ... (...) punti percentuali, con liquidazione annuale.

Sulle eventuali anticipazioni di cassa verrà corrisposto un interesse pari al tasso Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente aumentato di ... (...) punti percentuali, con liquidazione annuale.

Gli assegni emessi da terzi a favore dell'Azienda sono presentati per l'incasso dal personale autorizzato e si intendono "salvo buon fine".

Per ciascun incasso a mezzo servizio SDD viene applicata una commissione di euro ... (...), comprensiva di stampa e spedizione fatture; sugli insoluti SDD viene applicata la commissione di

ART. 3

I pagamenti saranno eseguiti in base a ordinativi di pagamento, sia su supporto cartaceo che a mezzo home-banking, anche cumulativi, emessi dall'Azienda con l'indicazione del creditore, la somma da pagare, la causale del pagamento, i riferimenti bancari e la valuta del pagamento.

La Banca effettua i pagamenti nei limiti delle disponibilità dei conti correnti. Essa è tenuta al pagamento, anche in mancanza del relativo ordinativo, delle spese obbligatorie, indilazionabili e scadute, tra le quali:

- imposte e tasse statali, regionali o locali;
- contributi previdenziali, assistenziali o sociali a carico dell'Azienda o del suo personale dipendente o convenzionato;
- stipendi;
- rate di ammortamento di mutui o di altri prestiti;
- eventuali utenze o altre spese di natura ricorrente, a seguito di delega o domiciliazione.

Gli ordinativi dovranno essere firmati dalle persone all'uopo autorizzate o dai rispettivi delegati. L'Azienda comunicherà tempestivamente alla Banca i nomi delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi, nonché le eventuali variazioni .

La Banca provvederà a raccogliere in "loco" le firme autografe delle persone suddette, previa identificazione. Gli ordinativi saranno trasmessi alla Banca in duplice copia, di cui una sarà restituita all' Azienda per ricevuta.

ART. 4

Salvo diversa indicazione dell'Azienda, ai pagamenti in favore del personale dipendente o assimilato si applica la valuta beneficiario del giorno 27 del mese, o primo giorno lavorativo utile antecedente, nel caso in cui il 27 sia festivo, senza applicazione di alcun onere a carico del dipendente stesso per l'operazione intercorsa.

L'azienda s'impegna a consegnare alla Banca i supporti magnetici o cartacei per il pagamento degli stipendi e compensi, di norma almeno tre giorni prima della data di pagamento. Il pagamento diretto in contanti ai beneficiari può avvenire presso gli sportelli della Banca situati nella provincia di Cremona. Sarà cura dell'Azienda fornire alla Banca le informazioni utili per tale pagamento.

ART. 5

I pagamenti disposti dall'Azienda saranno eseguiti nei limiti delle disponibilità dei fondi e dell'affidamento accordato dalla Banca.

ART. 6

La gestione del servizio di Tesoreria e Cassa è gratuita.

ART. 7

Tutti i titoli e i valori di proprietà dell'Azienda dovranno essere depositati presso la Banca cassiera, dove saranno custoditi e amministrati gratuitamente.

Alle condizioni suddette saranno, altresì, custoditi e amministrati i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda, con l'obbligo per la Banca di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell'Azienda, comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi.

ART. 8

Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati, alle modalità di espletamento del servizio, tutti i perfezionamenti ritenuti necessari.

ART. 9

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2025 e avrà durata fino al 31 dicembre 2029, con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni.

Per i primi sei mesi, il servizio si intende soggetto a periodo di prova; trascorso tale periodo senza che l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, sia receduta dal contratto con lettera raccomandata A.R., il periodo di prova si intende tacitamente superato. In caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova, la Banca non potrà vantare pretese di alcun genere.

ART. 10

La Banca s'impegna a corrispondere, entro trenta giorni dalla richiesta scritta dell'Azienda, una somma annua a titolo di contributo pari a euro ... (...); tale somma verrà utilizzata dall'Azienda per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Tale impegno si riferisce all'intera durata del contratto e alle eventuali proroghe.

ART. 11

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, nonché per eventuali notifiche e per qualunque altra dichiarazione o comunicazione, la Banca e l'Azienda eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato:

- l'Azienda, presso la propria sede legale in Via Brescia n. 207 26100 Cremona;
- la Banca, presso la propria sede legale in Via ... a

ART. 12

Il contenuto, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione sono soggetti alla legge vigente; pertanto le parti convengono di rimettersi, per tutto quanto non sia espressamente previsto, alle norme contenute nel codice civile italiano vigente.

In caso di controversia, Foro esclusivamente competente è quello di Cremona.

ART. 13

In relazione alla presente convenzione e ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, l'Azienda prende atto e acconsente che i dati personali forniti dalla stessa o acquisiti direttamente dalla Banca nell'ambito della propria attività bancaria, formino oggetto di trattamento nel rispetto della legge, al fine di poter adempiere agli obblighi della presente convenzione, ovvero per ottemperare agli obblighi di legge.

ART. 14

L'azienda "Cremona Solidale" svolge la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norma di legge e dei regolamenti in vigore.

A tale proposito resta inteso che, nell'esecuzione del contratto stipulato, la Banca si obbligherà a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, la Banca dovrà dichiarare e garantire che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'impresa o di una sua unità organizzativa,

coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'impresa, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti, non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto n. 231/01. A tal proposito dovrà essere dichiarato:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto n. 231/01:
- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni, ai propri dipendenti e/o collaboratori, idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto n. 231/01;
- di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel Codice Etico dell'Azienda, consultabile sul sito istituzionale www.cremonasolidale.it .

La violazione dei sopra descritti principi di organizzazione e gestione, anche da parte di eventuali subappaltatori, costituirà grave inadempimento, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Resta pertanto inteso che, in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti nella presente clausola, ovvero in caso di rifiuto o ingiustificato ritardo nella trasmissione di documenti, informazioni e dati eventualmente richiesti dall'Azienda in relazione agli obblighi qui previsti nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzia di cui sopra, il contratto stipulato potrà essere risolto per fatto e colpa della Banca, con il conseguente obbligo di risarcire e tenere indenne l'Azienda per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dall'inadempimento e dalla predetta violazione.

ART. 15

Nell'espletamento del servizio, la Banca si atterrà a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Come da delibera dell'ex AVCP, ora ANAC, n. 4 del 07/07/2011, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022, con riguardo alle "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", si ritiene che gli stessi possano considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG nel momento dell'avvio della procedura di affidamento.

Cremona, ...

Per l'Azienda Speciale Comunale "CREMONA SOLIDALE"	Per la Banca
dott	dott